## Statuto della Fondazione Un Paese

### Art. 1

## (Denominazione)

Per iniziativa del Consiglio Comunale di Luzzara, in persona del suo Sindaco Presidente dott. Stefano Donelli, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Un Paese".

## Art. 2 (Sede)

La Fondazione ha sede in Luzzara (RE), via Villa Superiore, n. 32, presso i locali attualmente adibiti a Museo Nazionale delle Arti Naïves.

## Art. 3 (Finalità)

La Fondazione persegue unicamente finalità nel campo della promozione della cultura e dell'arte, operando al fine di favorire:

- a) la conoscenza, lo studio e la diffusione dell'opera di Cesare Zavattini;
- **b**) l'organizzazione e la gestione dei materiali relativi alla biografia e alla produzione intellettuale di Cesare Zavattini;
- c) la realizzazione di ricerche scientifiche, anche per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati, sulle aree tematiche che hanno caratterizzato l'impegno culturale e sociale di Cesare Zavattini;
- **d**) la conoscenza, lo studio e la promozione dell'arte naïf;
- e) la tutela, la conservazione, l'archiviazione e la promozione del patrimonio del Museo Nazionale delle Arti Naïves;
- f) lo studio e la progettazione di mostre, percorsi didattici e manifestazioni culturali che, in virtù del loro carattere interdisciplinare strettamente riconducibile alle diverse forme artistiche sviluppatesi nel novecento, costituiscono uno strumento di approfondimento e conoscenza dell'arte naïve, dell'arte in generale e dell'opera di Cesare Zavattini;
- g) la promozione e l'organizzazione della rassegna dell'arte naif;
- **h)** il raccordo con tutte le istituzioni a diverso titolo interessate al perseguimento delle finalità sopra illustrate;
- i) lo studio, la progettazione e la gestione di servizi di carattere culturale, ricreativo, informativo e educativo in genere.

Prevalentemente i precisati scopi saranno perseguiti e realizzati nell'ambito del territorio del Comune di Luzzara e, comunque le finalità statutarie si esauriranno nell'ambito della Regione EmiliaRomagna. La Fondazione non ha scopo di lucro.

# Art. 4 (Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) raccogliere, catalogare e gestire l'archivio del Museo Nazionale delle Arti Naïves;
- **b**) istituire borse di studio e premi intitolati e/o ispirati all'opera di Cesare Zavattini e di artisti legati al territorio luzzarese;
- c) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello regionale, nazionale e internazionale;
- **d**) sostenere la pubblicazione di studi, cataloghi e di tutto il materiale utile alla conoscenza e alla diffusione delle attività scientifiche, espositive, didattiche e culturali promosse direttamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni;
- e) realizzare mostre, convegni, laboratori didattici e manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri enti e istituzioni;
- f) favorire ogni iniziativa nazionale o internazionale idonea a gestire l'eredità culturale di Cesare Zavattini; e in genere svolgere tutte le attività comunque intese alla realizzazione delle finalità statutarie, anche promuovendo la creazione e il coordinamento di comitati, associazioni o enti che, nelle varie realtà locali o settoriali, cooperino ai fini statutari;
- g) concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- **h)** partecipare ad altre istituzioni, enti, consorzi e associazioni aventi scopi analoghi o complementari ai propri;
- i) sviluppare qualsiasi altra iniziativa anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della fondazione:
- **j**) gestire servizi culturali, ricreativi e informativi, bibliotecari e archivistici, educativi e promozionali in forma autonoma o attraverso affidamento da parte di enti pubblici e/o privati.
- E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

# Art. 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1. dal fondo di dotazione iniziale indisponibile pari a € 103.000,00 (centotremila virgola zero zero);
- 2. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai

soci;

- 3. dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- 4. dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate;
- 5. dai crediti relativi alle voci che precedono.

Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dei propri scopi, sono costituite:

- 6. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali:
- 7. da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati.

Il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile di € 103.000,00 (centrotremila virgola zero zero) e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarati indisponibili dal C.d.A. hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazione assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità diretta degli amministratori.

# Art. 6 (Entrate)

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;
- **b**) dai diritti e da altre entrate derivanti dalla gestione del Museo Nazionale delle Arti Naïves;
- c) dai diritti e da altre entrate derivanti dalla gestione delle iniziative culturali, didattiche ed editoriali;
- **d**) dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione, salve le limitazioni di cui al precedente articolo;
- e) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;
- **f**) dalle somme annualmente versate dai membri del Comitato dei Sostenitori, a norma dell'art. 14.

## (Organi)

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Presidente;
- **b**) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore;
- **d**) il Collegio dei Revisori;
- e) il Comitato dei Sostenitori;
- f) il Comitato Scientifico.

### Art. 8

(Consiglio di Amministrazione: composizione).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri pari a 3 (tre), qualora il Comitato dei Sostenitori non sia effettivamente costituito, o fino a 5 (cinque), qualora il Comitato dei Sostenitori di cui al successivo art.14 sia formalmente costituito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati nel modo seguente:

1) membri di diritto: tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Luzzara, ai sensi dell'art.50, 8° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, ai sensi dell'art.42, 2° comma, lett. M), del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 2) membri elettivi: i restanti membri, in caso di composizione fino a cinque, saranno eletti dal Comitato dei Sostenitori.

Se il Consiglio di Amministrazione fosse composto da 4 (quattro) membri il Presidente, in casi di necessità, può far valere il proprio voto.

## Art. 9

(Consiglio di Amministrazione: durata e sostituzione dei componenti).

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, se si verificano assenze ingiustificate e/o immotivate per almeno tre riunioni consecutive nell'arco del mandato.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro elettivo, il Consiglio di Amministrazione può sostituirlo sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca del predetto.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro di diritto, il Sindaco del Comune di Luzzara, che ha titolo alla sua nomina ex art. 8 n. 1, provvede entro quarantacinque giorni a

nominare un sostituto sino alla scadenza naturale del mandato. In difetto, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione di un sostituto a norma del comma precedente.

### Art. 10

(Consiglio di Amministrazione: funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A questo titolo il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili e opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della fondazione, nonché gli atti che sono necessari per l'amministrazione dei beni, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, i rapporti con il personale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) discute e approva i programmi della Fondazione;
- **b**) discute e approva il programma scientifico, proposto dal Comitato Scientifico per mezzo del Direttore;
- c) discute e approva il bilancio, preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario;
- d) dispone il più conveniente impiego dei fondi;
- e) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle modifiche da apportare allo statuto, purchè non pregiudichino lo scopo programmato della fondazione; dette modifiche saranno attuate nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
- f) delibera il regolamento sul funzionamento della Fondazione;
- **g**) elegge il Vice-Presidente
- h) nomina il Direttore e ne determina la durata, le condizioni contrattuali e l'indennità;
- i) per il caso di assenza o impedimento del Direttore, può delegare a un consigliere il coordinamento dell'attività del Comitato Scientifico e la convocazione dello stesso;
- j) nomina i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli emolumenti e i rimborsi spesa;
- **k**) nomina il Collegio dei Revisori dei conti e ne stabilisce gli emolumenti;
- discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- m) stabilisce l'entità degli emolumenti e dei rimborsi spesa del Consiglio di Amministrazione;
- n) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;

- **o**) delibera le assunzioni ed il trattamento giuridico ed economico spettante al personale della Fondazione;
- **p**) determina l'importo dei contributi da versare da parte dei Sostenitori;
- **q**) aggiorna annualmente e tiene a disposizione degli interessati presso la sede della Fondazione l'elenco dei componenti del Comitato dei Sostenitori di cui al successivo art. 14.
- **r)** Può nominare un amministratore delegato determinandone le funzioni

#### Art. 11

(Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con telegramma, con fax o attraverso posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi e di norma concordato telefonicamente.

Si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un consigliere.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto richiesto dall'art. 10 lett. e

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice-Presidente o del Consigliere più anziano per età.

E' esclusa la delega del voto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, che non ha diritto di voto.

## Art. 12

(Presidenza)

Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Luzzara, ai sensi dell'art.8, n.1. Dura in carica tre esercizi ed è immediatamente rinominabile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio a norma dell'art.10, lettera g).

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato dei Sostenitori.

Il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti di

competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della approvazione dei bilanci, dei programmi generali e delle modifiche statutarie: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine avvocati e/o procuratori legali. Il Presidente ha altresì facoltà, anche al fine ora precisato, di farsi sostituire da uno o più procuratori speciali con uguali limitati più poteri. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può nominare tra i suoi componenti anche un Vice-Presidente, con il compito di svolgere le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi e con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può revocare il mandato sia al Presidente sia al Vice-Presidente.

## Art. 13 (Direttore)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra persone estranee al Consiglio altamente qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività artistiche e culturali, un Direttore con il compito di:

- curare l'esecuzione del programma annuale di attività, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, redigendo il piano promozionale e produttivo;
- convocare le riunioni e coordinare l'attività del Comitato Scientifico, di cui riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno;
- svolgere tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con facoltà di intervento;
- essere responsabile della struttura organizzativa della Fondazione, della quale si avvale nell'espletamento delle proprie funzioni;
- vigilare sulla conservazione e sull'uso dell'archivio e del museo.

Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinominabile.

La nomina del Direttore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per gravi motivi e con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può revocare in qualsiasi momento il Direttore.

## Art. 14

(Comitato dei sostenitori: composizione)

Il Comitato dei Sostenitori è composto dal Comune di Luzzara, nella persona del Sindaco in carica o suo delegato, e dalle persone fisiche, comitati, associazioni o enti, sia pubblici che privati, che intendono sostenere e perseguire le finalità della Fondazione, la cui partecipazione al Comitato dei Sostenitori sia approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il riconoscimento a partecipare al Comitato dei Sostenitore da parte di persone fisiche, comitati, associazioni o enti sia pubblici che privati non è trasferibile, cedibile o alienabile.

I componenti del Comitato dei Sostenitori sono esclusi qualora non siano in regola con il versamento del contributo annuale stabilito nell'ammontare e nelle scadenze dal Consiglio di Amministrazione. L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 15

(Comitato dei sostenitori: funzionamento)

Il Comitato dei Sostenitori si riunisce una volta l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un quinto dei componenti del Comitato stesso.

La riunione avviene nella sede della Fondazione o in altra sede opportuna, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante affissione nella sede della Fondazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché mediante invio in tempo utile di comunicazione scritta. Le riunioni del Comitato dei Sostenitori sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima convocazione; a maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione, salva la maggioranza qualificata stabilita dall'articolo seguente per la revoca dei consiglieri di amministrazione.

Il diritto di voto per i comitati, associazioni o enti, e in genere per i membri diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla comunicazione del nominativo del rappresentante, che deve avvenire in mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato per l'assemblea prima dell'apertura dell'assemblea stessa.

E' esclusa, in altra forma, la delega del voto.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, che non ha diritto di voto.

Art. 16 (Comitato dei sostenitori: poteri)

- Il Comitato svolge, oltre a quelle elettive di cui agli articoli precedenti, funzioni di indirizzo e di controllo sulla attività del Consiglio di Amministrazione. In tale ambito ha il potere di:
- **a)** emanare, a maggioranza dei presenti, proposte, indirizzi o censure per l'attività del Consiglio di Amministrazione;
- **b**) disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la revoca dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 17

## (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da tre o cinque membri scelti tra personalità esperte nell'ambito della cultura, dell'arte e della comunicazione. I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati. Il Comitato Scientifico, coordinato dal Direttore, propone ed elabora annualmente i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e sovrintende alla realizzazione di quelli approvati. Esprime il proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente o dal Direttore.

La partecipazione al Comitato scientifico comporta un compenso, la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione unitamente all'entità del rimborso delle spese sostenute e documentate per gli adempimenti connessi alla carica.

## Art. 18

(Cariche sociali)

I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con quella di membro del Comitato Scientifico.

## Art. 19

## (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della gestione della Fondazione. Si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dal Consiglio di Amministrazione. Almeno 1 (uno) dei membri effettivi ed 1 (uno) dei supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I Revisori hanno tra i loro compiti quelli di:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- **b**) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo;
- c) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della Fondazione;
- **d**) procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli.

La carica comporta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione unitamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti affidati.

# Art. 20 (Personale)

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente è di diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'inquadramento dello stesso in relazione alle competenze da assolvere nel rispetto della normativa civilistica, delle leggi speciali e dei contratti collettivi di lavoro.

La Fondazione potrà avvalersi di personale dell'ente fondatore o di altri enti sostenitori.

## Art. 21

(Durata, trasformazione, estinzione)

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Tutti i beni di proprietà della Fondazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

### Art. 22

(Esercizio finanziario e avanzi di gestione)

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere, entro e non oltre il termine di sei mesi, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da apposita relazione illustrativa.

Il bilancio resterà depositato presso la sede della Fondazione. Qualunque sostenitore può prendere visione e chiedere copia del bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte

per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle strettamente connesse.

Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.